



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Città metropolitana di Roma Capitale, (nel seguito denominata anche “**CMRC**”), con sede legale in Roma, Via IV Novembre 119/A, (Codice Fiscale 80034390585 - Partita IVA 064441005), nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Caracciolo, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

ASSOTELECOMUNICAZIONI (nel seguito denominata anche “**ASSTEL**”), con sede legale in Roma, Via Santa Maria in Via, 6, (Codice Fiscale 97290240585) in persona di Laura Di Raimondo, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’associazione di categoria;

ASSTEL e Città metropolitana di Roma Capitale nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

PREMESSO CHE:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014, favorisce il diritto allo studio, il diritto al lavoro e l’accrescimento delle capacità professionali con particolare riferimento alla condizione giovanile e di genere, promuovendo politiche attive per l’occupazione, attività di formazione professionale e iniziative a tutela della sicurezza, ispirando la propria attività ai principi di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con istituzioni e soggetti del territorio;
- la Città metropolitana di Roma Capitale promuove i valori della formazione professionale quale strumento che stimola la crescita, la partecipazione, la competitività ed il talento, in coerenza con le azioni promosse dall’Unione Europea anche in occasione dell’istituzione da parte della Commissione Europea, del 2023 quale Anno Europeo delle Competenze;



- la Città metropolitana di Roma Capitale promuove iniziative e progetti volti a rendere la formazione professionale sempre più aderente alle esigenze presenti e future, puntando alla modernizzazione, modulando i percorsi formativi in relazione alle necessità di un’economia più digitale e più verde, attraverso percorsi agili, che si adattino rapidamente alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzando le occasioni di apprendimento basato sull’alternanza scuola/ lavoro e apprendistato;
- la Città metropolitana di Roma Capitale promuove pertanto azioni positive che diminuiscano le distanze tra il mercato del lavoro ed i giovani, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica e quello dell’abbandono, da parte di popolazione in età produttiva, della ricerca di occasioni lavorative e/o formative (Not in Education, Employment or Training - “NEET”);
- la Città metropolitana di Roma Capitale intende rilanciare il sistema pubblico dell’istruzione e della formazione professionale (IeFP), anche incoraggiando metodi di apprendimento modulari, rafforzando la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione erogata, e promuovendo progetti formativi di eccellenza, anche in relazione ai fabbisogni occupazionali delle aziende, al numero di allievi da inserire nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle tematiche della transizione digitale e verde;
- la Città Metropolitana di Roma Capitale gestisce, su delega regionale, la funzione della formazione professionale ed è titolare della gestione diretta dei sei Centri di Formazione Metropolitan;
- la Città metropolitana di Roma Capitale nei propri Centri svolge attività formativa in obbligo scolastico anche attraverso la modalità denominata “sistema duale”, che prevede una stretta collaborazione tra Centro di formazione e azienda;
- nei percorsi di formazione professionale hanno una grande rilevanza le attività didattiche svolte nei laboratori dei Centri di Formazione, nei quali si sviluppa il primo contatto tra gli studenti ed il futuro ambiente di lavoro, anche attraverso il modello di “Azienda simulata”, che ha come supporto immediato quello di una azienda reale detta “Azienda madrina”;



- la Città metropolitana di Roma Capitale promuove altresì sinergie con gli I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) presenti sul proprio territorio e di cui è socio fondatore;
- la Città metropolitana di Roma Capitale intende quindi sviluppare un'offerta globale ed integrata di formazione, sempre più caratterizzata dallo sviluppo di competenze specialistiche in ambito digitale e ambientale e orientata a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
- ASSTEL è l'Associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta la filiera delle telecomunicazioni; è costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche appartenenti alla Filiera delle Tlc, tra cui quelle che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing;
- ASSTEL ha la missione di favorire e promuovere lo sviluppo e la crescita della Filiera Tlc nell'interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, tutelando quello delle imprese associate nelle sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private;
- fra i compiti dell'Associazione anche quello di curare, a livello nazionale l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate in tutti i problemi del lavoro che, direttamente o indirettamente, le riguardano;
- ASSTEL promuove progetti, accordi ed iniziative tese ad avvicinare il mondo della scuola, dell'istruzione e della formazione professionale alle imprese della Filiera TLC con l'intendimento di proporre segmenti formativi innovativi e funzionali alla gestione dei nuovi bisogni delle imprese del settore;
- ASSTEL rappresenta pertanto, per la Città metropolitana, un interlocutore privilegiato attraverso il quale favorire il dialogo con l'intero sistema produttivo del settore e definire percorsi condivisi da mettere a disposizione delle imprese aderenti eventualmente



interessate;

- le Parti intendono con il presente accordo (di seguito l'“Accordo”) definire i tempi e le modalità di una reciproca collaborazione per il perseguimento di obiettivi comuni;
- tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Accordo Quadro è finalizzato all'avvio di un rapporto di collaborazione tra Città metropolitana e ASSTEL che consenta la promozione e lo sviluppo di attività formative, di aggiornamento, di cooperazione specialistica ed avvio di percorsi di formazione professionale per l'acquisizione di competenze e qualifiche certificate, orientate alla qualità per la Filiera delle Telecomunicazioni, nonché di ogni altra attività che possa contribuire alla creazione di specifici e qualificati profili operativi al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e, in particolare, nei percorsi aziendali delle imprese della Filiera. Dette iniziative potranno essere realizzate utilizzando l'organizzazione e le strutture dei Centri di Formazione e le competenze tecniche specialistiche messe a disposizione dalle imprese della Filiera TLC associate ad Asstel, mediante la condivisione di know how, delle attività organizzative, dei percorsi formativi e dei programmi didattici, che saranno definiti in appositi accordi tra le imprese associate ad ASSTEL e la Città metropolitana di Roma Capitale.

La Città metropolitana di Roma Capitale fornirà il supporto amministrativo necessario alla realizzazione dei percorsi formativi e delle iniziative condivise. Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.

Art. 3



(Obiettivi e azioni comuni)

I principali obiettivi che le Parti intendono perseguire con la sottoscrizione del presente Accordo sono:

- rilanciare il sistema dell'istruzione e formazione professionale pubblico quale volano per la crescita, la competitività, la partecipazione e la valorizzazione del talento, in coerenza con le finalità perseguite con l'Anno Europeo delle Competenze;
- attuare la più stretta sinergia tra il mondo della istruzione e formazione professionale e quello del mercato del lavoro, attraverso percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze specialistiche nel settore della transizione digitale e green, con particolare riferimento a quelle individuate nel documento allegato al presente Protocollo "Asstel- Mappa Competenze e Ruoli 2024";
- contrastare la dispersione scolastica e il fenomeno dell'abbandono, da parte di popolazione in età produttiva, della ricerca di occasioni lavorative e/o formative (Not in Education, Employment or Training - "NEET");
- rafforzare l'integrazione tra formazione professionale, alternanza rinforzata scuola-lavoro ed apprendistato di I livello, nel contesto degli obiettivi comunitari, con particolare riguardo all'accrescimento dell'offerta formativa ed alla formazione di profili professionali che abbiano qualifiche specialistiche da inserire nei percorsi aziendali, con particolare riferimento alle esigenze delle aziende della Filiera delle Telecomunicazioni;
- promuovere progetti di alta qualificazione professionale, nonché accordi ed iniziative tese ad avvicinare sempre di più il mondo della scuola, della formazione professionale e degli ITS al sistema delle imprese.

(gli "Obiettivi Comuni")

Per il perseguimento degli Obiettivi Comuni, CMRC e ASSTEL potranno promuovere una pluralità di azioni e iniziative, tra cui, a titolo esemplificativo:

- definire linee di indirizzo per i percorsi formativi nell'ambito del sistema di istruzione e



formazione professionale (“IeFP”) e con modalità di apprendimento proprie del sistema “duale”, basato sull’alternarsi di momenti formativi “in aula” (presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in “contesti lavorativi” (presso una impresa/organizzazione);

- promuovere, anche in via sperimentale, iniziative, progetti e percorsi formativi finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro presso le aziende del settore;
- cooperare per la definizione di percorsi formativi in collaborazione con gli ITS in materie specialistiche e di alta formazione, adeguati alle esigenze delle imprese e, in generale, al mercato del lavoro che siano di interesse per la filiera delle Telecomunicazioni;
- favorire ogni altra iniziativa strumentale al perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 4

(Impegni delle parti)

La Città metropolitana di Roma Capitale svolgerà le funzioni tecnico-amministrative occorrenti per lo svolgimento, nei Centri Metropolitan di Formazione Professionale (di seguito “C.M.F.P.”), dei corsi e dei percorsi formativi IeFP o del sistema duale, relativi alle materie oggetto del presente Accordo, e ne curerà la gestione in collaborazione con le imprese associate ad ASSTEL che potranno stipulare gli accordi di cui all’Art. 4.

La Città metropolitana di Roma Capitale e ASSTEL condivideranno le tipologie di percorsi formativi ed il contenuto dei programmi didattici, affinché gli stessi siano rispondenti alle esigenze aziendali delle imprese della Filiera.

Gli accordi di cui all’Art. 2 potranno prevedere che le imprese:

- allestiscano a propria cura e spese, presso uno dei C.M.F.P. gestiti da CMRC, un laboratorio specialistico brandizzato con propri loghi e marchi, curando, a tal fine, gli adempimenti necessari alla predisposizione e all’adeguamento del laboratorio sotto il profilo della strumentazione, sicurezza, arredamento e di quanto occorrente per le finalità del presente Accordo.



- si impegnino, altresì, (i) a svolgere il ruolo di “Azienda madrina” per gli studenti del 1° anno e (ii) a valutare di accogliere gli studenti in alternanza scuola-lavoro rinforzata e, ove se ne creino le condizioni, anche mediante la sottoscrizione di contratti di apprendistato di I o II livello in base al percorso formativo.

Le Parti collaboreranno per la realizzazione, di comune accordo, delle ulteriori iniziative e progettualità previste dal presente Accordo.

Art. 5

(Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata (per un periodo pari a 3 anni) con accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 30 giorni. La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore delle Parti.

Art. 6

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente Accordo non comporta di per sé flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna delle Parti sosterrà in proprio ogni costo derivante dalle attività relative all'oggetto del presente Accordo; conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dall'altra Parte.

Art. 7

(Comitato di Indirizzo)

Al fine di coordinare e programmare le iniziative di cui al presente Accordo, ciascuna Parte indicherà e comunicherà all'altra Parte un proprio referente.



Art. 8

(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

CMRC acconsente che le imprese che stipulano gli accordi di cui all'Art. 2 appongano presso i locali messi a disposizione ai sensi del precedente art. 3 insegne, targhe e di altri mezzi informativi e pubblicitari riportanti il proprio marchio per tutta la durata del presente Accordo. Fermo restando quanto sopra, la collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti il diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, insegna o altra designazione dell'altra Parte (inclusi loghi e abbreviazioni). Le Parti, rappresentate dal Comitato di Indirizzo, concorderanno se e con quali modalità dare comunicazione al pubblico della collaborazione oggetto del presente Accordo.

Art. 9

(Riservatezza)

Le informazioni e i dati connessi al presente Accordo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto, le Parti assumono impegno reciproco alla riservatezza per tutti i dati, le informazioni, gli atti ed i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo (le "Informazioni Riservate"), fermo restando che ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri soci, a qualsiasi componente del proprio Gruppo ed ai suoi/loro amministratori, sindaci, direttori, dipendenti, e/o organi di controllo (interni ed esterni), consulenti e revisori, nella misura in cui ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le informazioni sono divulgate siano informati per iscritto della natura confidenziale delle informazioni, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenere confidenziali le informazioni a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate. Fatto salvo quanto previsto nel



presente Accordo, ciascuna Parte si impegna ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.

Resta inteso che le Informazioni Riservate possono essere comunicate a qualsiasi soggetto nei confronti del quale la divulgazione delle Informazioni Riservate sia dovuta o richiesta (i) da parte di un'autorità governativa, bancaria, di controllo e vigilanza, fiscale o regolamentare, (ii) ai sensi di legge o regolamenti applicabili o (iii) da parte di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria.

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o (iii) in ogni caso non sia state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Accordo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di poter utilizzare successivamente e previo accordo, anche con riferimento alle relative modalità, con l'altra Parte, i risultati prodotti dalla attuazione del presente Accordo per finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni, ecc.).

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti prendono atto che nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, anche in sede precontrattuale, potrebbero entrare in possesso di informazioni personali riguardanti i dipendenti, amministratori, funzionari e altri rappresentanti dell'altra Parte ("Dati dei Contatti Business").

Le Parti, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e alle normative nazionali di attuazione di volta in volta applicabili, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 (di seguito congiuntamente la "Normativa Privacy Applicabile"), tratterà i dati dei Contatti Business



esclusivamente per finalità connesse al presente Accordo, tra cui l'esecuzione e la tenuta del rapporto contrattuale, finalità amministrativo-contabili e l'esecuzione di obblighi di legge. Qualora, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti constatino che è necessario trattare ulteriori dati personali (diversi dai Dati dei Contatti Business) ai sensi della Normativa Privacy Applicabile e del cui trattamento ASSTEL è Titolare, le stesse si impegnano sin d'ora al rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Privacy Applicabile, nei ruoli che saranno rispettivamente assunti da ciascuna Parte nell'ambito del trattamento dei dati personali.

Art. 11

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo.

Art. 12

(Intese successive)

Le Parti danno atto sin d'ora che specificheranno le attività e/o gli impegni oggetto del presente Accordo attraverso la formalizzazione di successivi emendamenti al presente Accordo al fine di meglio individuare le modalità di esecuzione delle attività e/o degli impegni delle Parti

Art. 13

(Cessione)

Il presente Accordo non è trasferibile, in tutto o in parte, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte. La predetta autorizzazione non è necessaria nel caso di trasferimento a società dello stesso gruppo industriale o a seguito di cambiamenti di natura societaria o ristrutturazioni aziendali delle Parti (quali fusioni, cessioni di ramo d'azienda etc.), di cui dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte.

Art. 14

(Rapporto tra le Parti)

Questo Accordo non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, joint venture,



società o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna Parte potrà rappresentare l'altra in qualunque modo in relazione al presente Accordo ed al suo oggetto.

Ciascuna Parte deve eseguire il presente Accordo in conformità con i principi di buona fede e correttezza nel commercio internazionale e dovrà informare l'altra Parte in merito a eventi e/o circostanze che potrebbero influire sulla corretta esecuzione del Accordo. In particolare, le Parti hanno sottoscritto il presente Accordo in buona fede e senza l'intenzione di intraprendere alcuna iniziativa diretta principalmente a beneficiare e/o a trarre un vantaggio improprio da qualsiasi informazione a cui hanno avuto accesso in virtù della loro partecipazione al presente Accordo.

Il presente Accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva per le Parti che restano, pertanto, libere di sottoscrivere accordi analoghi al presente con altri soggetti, fatti salvi eventuali vincoli di esclusiva che dovessero essere concordati tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione.

Art.15

(Normativa Anticorruzione, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, Codice Anticorruzione e Codice Etico)

Le attività previste dal presente Accordo dovranno essere svolte da entrambe le Parti nel pieno rispetto dei principi etici e anticorruzione da esse adottati ai sensi normativa applicabile.

Asstel dichiara di aver adottato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché il Codice Etico di Confindustria e il Codice Anticorruzione.

Le Parti convengono che l'inosservanza, anche parziale, dei principi di cui sopra costituirà violazione sostanziale e causa di risoluzione dell'Accordo che dovrà essere comunicata da una Parte all'altra mediante lettera raccomandata contenente un elenco sintetico degli eventi relativi a tale inosservanza. Il diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione dell'Accordo sarà a danno dell'altra Parte, che si vedrà addebitati tutti i maggiori o conseguenti costi che ne



derivano e sarà altresì responsabile di ogni ulteriore danno materiale/non materiale derivante da tale inadempimento. La Parte non adempiente dovrà tenere indenne e manlevare l'altra Parte da qualsiasi azione o pretesa avanzata da terzi in relazione a tale inadempimento o, comunque, ad esso conseguente.

Art. 16

(Mancanza di clausole vessatorie)

Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in tutte le sue parti, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Art. 17

(Legge applicabile e foro competente)

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa la interpretazione, esecuzione, risoluzione o validità del presente Accordo e che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti entro il termine di 30 giorni, le Parti stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per la Città metropolitana di Roma Capitale

Per ASSTEL

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Caracciolo

Dott.ssa Laura Di Raimondo

Roma